



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

www.comune.borgaro-torinese.to.it

Partita IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015



1° SETTORE: AMMINISTRATIVO - CONTABILE

email: ufficio.cultura@comune.borgaro-torinese.to.it

Tel. 011.42.11.111 – Fax 011.42.11.242

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SALA MUSICA E DELLA SALA PROVE MUSICALI UBICATE IN CASCINA NUOVA (VIA ITALIA 45) – BORGARO TORINESE. PERIODO 01 AGOSTO 2022 - 31 LUGLIO 2027.

Anno duemilaventidue, addì del mese di _____ presso il Palazzo Civico di Borgaro Torinese,

TRA

Città di Borgaro Torinese (C.F. 83000090015) rappresentato per autorizzazione dal dott. BORLA Andrea – Dirigente del 1^ Settore: "Amministrativo - Contabile"

E

il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ – via _____ –
in qualità di Presidente _____
dell'Associazione _____ con sede in _____

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo dei locali in oggetto, siti nell'immobile di "Cascina Nuova" – via Italia 45 – di proprietà comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. ___ del _____ è stato approvato l'avviso finalizzato a raccogliere le richieste, corredate da proposta di attività, da parte di associazioni interessate all'utilizzo dei locali di cui sopra;

ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è l'utilizzo dei locali siti in Via Italia, n. 45 adibiti a sala di musica e sala prove musicali e inseriti nell'ambito dell'immobile "Cascina Nuova" come meglio individuati nelle planimetrie a) e b) allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Associazione dovrà utilizzare detti locali per lo svolgimento di:

- attività di scuola di musica e di sala prove;
 - attività didattica in collaborazione con le scuole del territorio comunale;
 - attività di promozione, sviluppo e organizzazione di eventi musicali, scambi culturali, convegni per la promozione e la creazione di momenti di aggregazione per i giovani e le famiglie;
 - attività diverse in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- con la finalità di favorire, sviluppare e consolidare situazioni di agio per i giovani, soprattutto per l'infanzia e l'adolescenza.

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei locali, degli impianti e attrezzature, nonché con l'osservanza delle vigenti e future norme in materia di sicurezza e anticontagio da Covid 19.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in anni 5 (cinque) e precisamente dal 01 agosto 2022 al 31 luglio 2027.

ART. 3 – LOCALI SALA MUSICA - STRUTTURE E ARREDAMENTI

All'associazione vengono affidati in consegna impianti, attrezzature e arredi dei locali, quali individuati all'art. 1, nell'attuale stato di fatto, risultanti dal verbale di consistenza, redatto dal competente Settore comunale al momento della consegna dei locali, nonché l'attrezzatura della Sala Prove musicali di cui al successivo art. 9.

ART. 4 – FINALITÀ SOCIALI DELLA SALA MUSICA

L'associazione si impegna a promuovere la diffusione sul territorio di una "cultura della musica" mediante organizzazione di attività, iniziative, manifestazioni e corsi con lezioni individuali e/o collettive di strumento, solfeggio e musica d'insieme, come indicati nella proposta presentata unitamente alla richiesta.

Tali iniziative dovranno essere rivolte soprattutto ai bambini e ai giovani, anche in condizioni di disagio e di handicap, nonché differenziate tra attività rese gratuitamente, in considerazione della valenza sociale riconosciuta all'educazione musicale, o assoggettate al pagamento di una tariffa da parte dell'utenza.

L'associazione si impegna a collaborare con tutti gli organismi sociali e culturali del territorio, anche coinvolgendo le associazioni borgaresi nella programmazione di eventuali attività culturali.

ART. 5 – UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In relazione all'attività esercitata dall'associazione, i locali dovranno essere posti a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'attuazione di iniziative dirette o da questa affidate ad Associazioni ed Enti diversi, che ne facciano richiesta, per un numero

massimo di 30 serate nel corso dell'anno, dalle ore 20 di ogni giorno feriale e nei giorni di sabato e festivi.

Tale utilizzo verrà preventivamente comunicato, entro il 15 di ogni mese precedente, all'Associazione per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Amministrazione Comunale non sarà comunque, in alcun caso, responsabile di eventuali danni arrecati a strutture e/o arredi di proprietà dell'associazione.

ART. 6 – ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione individuata è l'unica e sola responsabile della gestione, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi. L'associazione solleva l'amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Le attività dovranno essere svolte dall'associazione con i propri mezzi tecnici, con proprio personale e mediante la propria organizzazione. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, della riservatezza. Dovrà impegnarsi a rispettare le norme di cui al D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia.

L'associazione dovrà dotarsi di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che le attività oggetto della presente convenzione, nonché le normative vigenti, contemplano.

L'associazione è tenuta, oltre a quanto previsto dal successivo art. 9, a:

1. provvedere alla manutenzione ordinaria, alla custodia, apertura e chiusura dei locali, alla pulizia dei medesimi e degli arredi, nonché all'accensione e spegnimento degli impianti, indipendentemente dall'utilizzo proprio, da parte diretta dell'Amministrazione Comunale o in consegna a terzi, come previsto al precedente art. 5;
2. sostenere ogni onere relativo all'organizzazione delle attività;
3. sostenere gli oneri inerenti l'utenza telefonica e il collegamento internet.

L'associazione si obbliga, per sé e per i suoi successori o aventi causa, a corrispondere al Comune il contributo a parziale copertura spese di cui al successivo art. 8.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese concernenti il consumo di metano per l'impianto di riscaldamento, elettricità e acqua nonché gli interventi di straordinaria manutenzione della struttura, qualora si rendessero necessari e improrogabili, e sempre che non siano originati da utilizzazione impropria della struttura medesima da parte dell'associazione.

ART. 8 –CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE

E' dovuto un contributo annuo a parziale copertura spese, in relazione all'assenza dello scopo di lucro, pari a complessivi € 3.000,00, soggetto a offerta in sede di affidamento della

convenzione per l'utilizzo. L'importo così determinato deve essere corrisposto in due rate semestrali di eguale importo, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno di convenzione.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI SALA PROVE

L'associazione provvede alla gestione delle prenotazioni relative all'utilizzo della Sala Prove da parte di gruppi musicali.

L'attività di sala prove è gratuita. L'associazione non potrà pretendere somme o tariffe da parte degli utenti, nemmeno sotto forma di rimborso spese.

Sono a carico della medesima i costi relativi:

- all'adeguamento della strumentazione in dotazione alla sala prove;
- all'acquisto di nuova strumentazione che, al termine della convenzione per l'utilizzo, verrà acquisita al patrimonio comunale;
- alla manutenzione delle attrezzature di cui sopra.

L'associazione deve garantire le seguenti prestazioni:

1. apertura e chiusura dei locali, accensione e spegnimento degli impianti;
2. supporto tecnico di base in ordine alle modalità di utilizzazione delle attrezzature musicali, onde prevenire guasti derivanti da una inadeguata utilizzazione degli strumenti;
3. sorveglianza sui gruppi musicali con verifica delle attrezzature musicali, al fine di evitare danneggiamenti;
4. pulizia e custodia dei locali;
5. manutenzione delle attrezzature musicali;
6. manutenzione ordinaria dei locali.

Con riferimento alle prestazioni di cui ai punti 2 e 3 l'associazione si assume ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per danneggiamenti dovuti a omesso supporto tecnico o omessa sorveglianza.

All'associazione vengono date in consegna le attrezzature e la strumentazione così come individuate nell'allegato c), anche relativamente all'attuale stato di fatto. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'associazione risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini eventualmente presenti a vario titolo nei locali di cui trattasi.

L'associazione si obbliga espressamente a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, e azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

L'associazione è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta.

A questo proposito l'associazione dovrà contrarre idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi inerenti la gestione del servizio, con un

massimale minimo di € 1.000.000,00= per sinistro, per persone e cose.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ufficio competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, e comunque prima dell'inizio delle attività, e dovrà esplicitamente indicare il massimale di copertura per sinistro.

ART. 11 – CONTROLLO

Il rispetto della convenzione e il corretto utilizzo dei locali verrà controllato dall'Amministrazione Comunale a mezzo di propri funzionari, che avranno libero accesso alle strutture e alla documentazione agli atti.

Le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché quelle conseguenti a disposizioni del codice civile, leggi e regolamenti vigenti saranno accertate dagli Uffici competenti e contestate mediante verbale da notificarsi all'associazione che dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla notifica, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine saranno applicabili, se del caso, penali nella misura di € 100,00= (cento/00) per ciascuna irregolarità riscontrata.

ART. 12 – REVOCA E RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recessione unilaterale, in tutto o in parte, per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto prevista dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali rimaste inevase, nonostante formali contestazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;
- abbandono abituale del servizio;
- eventuale scioglimento dell'associazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- mancata stipula delle previste assicurazioni;
- mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati;
- mancato assolvimento degli obblighi di cui al precedente art. 6;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;
- mancato pagamento del contributo di cui all'art. 8.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti punti si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C.

ART. 13 – CAUZIONE

L'associazione è tenuta a versare una cauzione a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della convenzione, pari ad una annualità del contributo di cui all'art. 8, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Tale fidejussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che, alla scadenza della convenzione, lo stato degli impianti e attrezzature trovasi in perfette condizioni, e comunque non prima di 6 mesi dalla cessazione del servizio.

Qualora si rilevassero danni imputabili all'associazione, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fidejussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE O DI CESSIONE

È fatto assoluto divieto all'associazione di subappaltare o di cedere in tutto o in parte la gestione delle attività oggetto della presente convenzione senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, pena la rescissione della convenzione e la rifusione degli eventuali danni.

ART. 15 – CESSAZIONE

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi compresa l'ipotesi di revoca e/o risoluzione, l'associazione è tenuta a restituire i locali, gli arredi, i servizi accessori preesistenti e quanto successivamente installato e/o realizzato dalla stessa, nello stato in cui sono stati consegnati salvo il normale deperimento per l'uso che sarà verificato da sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio.

I miglioramenti e le addizioni che dovessero essere apportati ai locali dopo la sottoscrizione della convenzione dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale e resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale alla scadenza della convenzione medesima.

ARTICOLO 16 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Associazione deve trasmettere al Comune una relazione dettagliata sull'andamento dell'attività svolta che riporti gli aspetti quantitativi (numero e tipologia di utenti, tipologia delle attività proposte e destinatari, iniziative, eventi e quanto altro oggetto del servizio offerto). Inoltre una descrizione delle manutenzioni e degli interventi eseguiti, oltre a una rendicontazione degli introiti e delle spese sostenute nonché il bilancio relativo all'anno precedente.

La relazione di cui sopra dovrà riguardare, in particolar modo, le attività rivolte ai soggetti fragili e contenere, per tale tipologia di utenza, l'elenco degli interventi specifici previsti per l'anno successivo.

ART. 17 – SPESE

Sono a carico completo ed esclusivo dell'associazione tutte le spese contrattuali relative e conseguenti alla presente convenzione per l'utilizzo.

L'associazione assume altresì a suo completo carico tutte le imposte e tasse di qualsivoglia natura, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'associazione in ordine all'utilizzo dei locali e all'applicazione delle norme della presente convenzione la competenza è demandata al Foro di Ivrea.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'associazione dovrà rispettare i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


Per quanto riguarda l'espletamento del servizio, il Comune di Borgaro Torinese, quale amministrazione comunale non richiede venga fornito alcun dato relativo agli utenti del servizio, se non dati di tipo quantitativo e qualitativo in modalità aggregata e in un formato da cui non sia comunque possibile risalire all'identità degli utenti e/o comunque identificarli.

Il Comune di Borgaro Torinese non assume quindi alcuna responsabilità circa le modalità di gestione dei dati personali degli utenti del servizio; tutti gli adempimenti e gli oneri inerenti alla corretta gestione di tali dati è ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario assume quindi la qualità di Titolare dei dati personali degli utenti del servizio erogato e pertanto si impegna a fornire la relativa informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e a gestire gli stessi in conformità con il suddetto regolamento e con il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

ALLEGATI

- a) Planimetria Sala musica
- b) Planimetria Sala Prove musicali
- c) Elenco attrezzature e strumentazione Sala Prove musicali



ATRI
CUPET

Sala musica
(EX CENTRO GIOVANI)

RETRO BAR

250

40

38

50

120

WC

RIP

R

R

R

R

R

R

WC

